

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di  
Rosignano Marittimo  
Via Lavoratori 21  
57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

OGGETTO: **Richiesta di parere preventivo per la realizzazione/modifica di passo carrabile** da eseguire in \_\_\_\_\_, via: \_\_\_\_\_ N\_\_\_\_\_.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_  
(Proprietario-Titolare/Presidente/Amministratore ditta esecutrice – Tecnico incaricato – ecc.)

per conto di: \_\_\_\_\_  
(Proprietario-Titolare/Presidente/Amministratore ditta esecutrice – ecc.)

### CHIEDE

ai sensi dell'art.22 del Codice della Strada, il parere preventivo relativo al passo carrabile da realizzare nella via in oggetto indicata.

**Le opere verranno svolte previo idoneo titolo di dichiarazione/autorizzazione, sulla base della vigente normativa in materia edilizia.**

---

#### Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)

##### 1. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento amministrativo. La base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere all'obbligo legale a cui è soggetto il titolare in base a quanto previsto da D.Lgs.vo n. 285/1992, DPR n. 495/1992, Regolamento edilizio Comunale e Regolamento Comunale per i passi carrabili.

##### 2. Natura del conferimento e conservazione dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

##### 3. Destinatari dei dati personali

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

##### 4. Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di

ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [privacy@comune.rosignano.livorno.it](mailto:privacy@comune.rosignano.livorno.it)

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

#### **5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica [privacy@comune.rosignano.livorno.it](mailto:privacy@comune.rosignano.livorno.it)

Firma

Rosignano Marittimo, \_\_\_\_\_

Allegati :

- 1) dichiarazione di conformità del passo carrabile da realizzare/modificare;

#### **DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DEL PASSO CARRABILE DA REALIZZARE/MODIFICARE**

Il tecnico progettista dichiara che la struttura del passo carrabile, in conformità alle normative edilizie, alle normative comunali e a quelle sulla circolazione stradale, avrà le seguenti caratteristiche:

- **la strada su cui il passo carrabile accede è classificata/classificabile dal Comune di Rosignano Marittimo** (v. art. 2 C.d.S. e Regolamento Viario Comunale e Classificazione Funzionale delle strade) **come:**
  - strada locale urbana [vedi requisiti necessari nelle note 1,5,9,12];
  - strada urbana di scorrimento [vedi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
  - strada urbana di quartiere [vedi requisiti necessari nelle note 1,4,9,12];
  - strada locale extraurbana [vedi requisiti necessari nelle note 1,2,5,9,11];
  - strada extraurbana secondaria [vedi requisiti necessari nelle note 1,2,3,4,9,11];
  - .....
- **l'accesso richiesto ha una larghezza di m. \_\_\_\_\_** [vedi nota 7], **e sarà realizzato:**
  - con arretramento del cancello in modo tale da permettere la sosta di un veicolo, in attesa di ingresso, fuori dalla carreggiata [vedi note 2,4];
  - con accesso automatizzato per permettere la rapida immissione dei veicoli in proprietà privata in quanto è impossibile l'arretramento. (n.b. Dovrà essere allegata apposita relazione tecnica) [vedi nota 2,4];
  - con apertura manuale ed a filo della strada [vedi nota 5];
  - con immissione diretta dalla strada senza cancello od altra chiusura [vedi nota 6].
- **l'accesso è adibito a servizio di immobile avente destinazione a:**
  - civile abitazione;
  - attività commerciale;
  - impianto produttivo;
  - attività artigianale;
  - altro \_\_\_\_\_
- **l'ubicazione dell'accesso:**
  - interessa il marciapiede o la banchina stradale per una profondità di m. \_\_\_\_\_ [vedi nota 9];
  - non interessa il marciapiede o la banchina stradale.

• **la realizzazione/modificazione dell'accesso viene effettuata:**

- senza opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico e/o la segnaletica stradale;
- con opere che interessano la sede stradale: \_\_\_\_\_  
(tombinatura di fosso – asfaltatura banchina – scivolo marciapiede – altro...)
- con opere che interessano il verde pubblico: \_\_\_\_\_  
(abbattimento alberi – modifica aiuole – altro ...)
- con interventi di modifica della segnaletica stradale: \_\_\_\_\_  
(interruzione strisce, modifica segnaletica verticale, eliminazione posto auto, ...)

n.b. nel caso siano previste tali opere, devono essere richiesti i necessari nulla osta ai competenti uffici [vedi nota 9]

• **l'accesso richiesto:**

- è già autorizzato con autorizzazione n. \_\_\_\_\_ ;
- non è ancora autorizzato;
- è passo carrabile di cantiere utilizzabile dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ [vedi nota 8].

Dichiara, in particolare, che l'accesso è distante almeno 12 mt. dalla più vicina intersezione e, riguardo ad eventuali curve, è comunque visibile da una distanza pari allo spazio di frenata (se in centro abitato) relativo alla velocità massima consentita nella strada che è di Km/h \_\_\_\_\_. [vedi nota 10]

Dichiara, infine, che l'esecuzione delle opere relative all'accesso carrabile è conforme alle disposizioni sancite dagli artt.16 – 18 del Codice della Strada ed artt. 26 – 28 del Regolamento di Esecuzione dello stesso C. d. S., riguardo alle eventuali distanze dal confine stradale ("fasce di rispetto"). [vedi note 11,12].

firma e timbro

**NOTE CONCERNENTI LE CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

nota 1	<p>Nei centri abitati i passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (art. 46 Reg. CdS):</p> <p>a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;</p> <p>n.b. in deroga a tale condizione, i Comuni (ex art. 46/6c Reg CdS) hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dalla norma in esame, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 16.12.1992, n.495 (Reg.CdS), nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22/2c del codice. Tale deroga è applicabile anche in occasione di successive modifiche strutturali del passo carrabile, purché le modifiche previste prevedano un miglioramento della situazione (attraverso il maggior ampliamento possibile della distanza dalle intersezioni) e previa verifica, per ogni caso specifico, dell'impossibilità tecnica di realizzazione di soluzioni alternative che garantirebbero il totale rispetto della distanza minima. Non è invece consentito derogare in alcun caso da tale distanza minima per la costruzione di nuovi accessi (vedesi in tal senso parere prot.0003007del Ministero delle Infrastrutture -Direzione Generale delle Strade e Autostrade- emesso in data 13.03.2007).</p> <p>b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;</p> <p>c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;</p> <p>d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.</p> <p>È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione (art.22/10c CdS).</p>
nota 2	<p>Fuori dai centri abitati gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra</p>

	comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata (art. 45/5c Reg CdS).
nota 3	Nelle "strade extraurbane secondarie" sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti. (art. 45/3c Reg CdS).
nota 4	L'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso. L'arretramento deve essere di almeno 4 ml. dal margine della carreggiata, compreso il marciapiede (art. 67 Reg. Edilizio). Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza (art.46/4c Reg.CdS).
nota 5	Per i passi carrabili realizzati nelle strade classificate come strade locali che siano <u>senza sfondo</u> o comunque con <u>traffico estremamente limitato</u> , per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare dall'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati. (art.46/4c Reg.CdS)
nota 6	Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. L'eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio.
<b>NOTE CONCERNENTI LE DIMENSIONI DEI PASSI CARRABILI</b>	
nota 7	I passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso di dimensione minima di ml. 2,00, nel caso di accesso di un solo veicolo. Nel caso di più veicoli, di accessi condominiali o di passi agricoli, la larghezza minima è di ml. 2,50.
<b>NOTE CONCERNENTI L'APERTURA DI PASSI CARRABILI NEI CANTIERI EDILI</b>	
nota 8	Nelle strade extraurbane, è consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. (art. 45/10c Reg CdS) Nelle strade urbane è consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione. (art. 46/5c Reg CdS)
<b>NOTE CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI LAVORI SUL SUOLO E/O VERDE PUBBLICO NELLA REALIZZAZIONE DI PASSI CARRABILI</b>	
nota 9	Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo, ecc.) che modificano la sede stradale, con modifiche della segnaletica stradale, ovvero con manufatti che intaccano il verde pubblico (per la presenza di alberi o aiuole), deve essere

richiesto nulla-osta al Settore Interventi sul Territorio e Qualità Urbana – U.O. Manutenzione Strade e Segnaletica.

#### NOTA CONCERNENTE IL CALCOLO DELLO SPAZIO DI FRENATA E SPAZIO DI ARRESTO

Nota 10 Lo “spazio di frenata” viene calcolato dividendo il quadrato della velocità per il prodotto del doppio dell’accelerazione di gravità (g) moltiplicato per il coefficiente di attrito (k):  $sf = v^2 / 2gk$  [dove  $g = 9,8$  ed il coefficiente di attrito su asciutto è  $k = 0,8$ ]. Per soddisfare appieno la prescrizione dall’art. 46 comma 2 lett. a) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., è opportuno considerare il coefficiente di attrito 0,4 per strada asfaltata bagnata.  
Lo “spazio di reazione” viene calcolato ipotizzando che, nella normalità, si impieghi un secondo per percepire il pericolo ed azionare i freni (pertanto coincide con lo spazio percorso in 1 secondo).  
Lo “spazio di arresto” è dato dalla somma dello “spazio di reazione” e dello “spazio di frenata”.  
Se la strada si trova fuori del centro abitato devono essere rispettate le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice [vedi note 11,12].

velocità (km/h)	velocità (m/s)	sp. frenata (m) coeff. 0,8	<b>sp. frenata (m) coeff. 0,4</b>	sp. arresto coeff.0,4
30	8,3	4,4	<b>8,8</b>	17,1
40	11,1	7,8	<b>15,7</b>	26,8
50	13,9	12,3	<b>24,6</b>	38,5
70	19,4	24,1	<b>48,2</b>	67,6
90	25,0	39,8	<b>79,7</b>	104,6
110	30,5	59,5	<b>119,0</b>	149,5

#### NOTE CONCERNENTI LE FASCE DI RISPETTO PER L'EDIFICAZIONE DI RECINZIONI E PASSI CARRABILI come da disciplina ai sensi del D.lgs. 285 / 92 e DPR 495 / 92

nota 11 Art. 16 CdS Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati  
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:  
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;  
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;  
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.  
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.  
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.  
3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.  
.....  
(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati, applicate ai sensi Art. 26 Reg):  
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:  
a) 5 m per le strade di tipo A, B;  
b) 3 m per le strade di tipo C e F.  
5. Per le strade di tipo F nel caso di cui al comma 3 [all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi], non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della

	<p>sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.</p> <p>7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.</p> <p>8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.</p> <p>9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.</p> <p>Art. 17 CdS (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati).</p> <p>1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.</p> <p>2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo. (Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, applicate ai sensi Art. 27 Reg Cds) : La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <p>a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'art. 26;</p> <p>b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art. 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.</p>
<p>nota 12</p>	<p>Art. 18 CdS (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati)</p> <p>1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.</p> <p>2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.</p> <p>3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p> <p>4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.</p> <p>( Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati, applicate ai sensi Art. 28 Reg Cds):</p> <p>1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:</p> <p>a) 30 m per le strade di tipo A;</p> <p>b) 20 m per le strade di tipo D .</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.</p> <p>3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 30 m per le strade di tipo A;</li><li>b) 20 m per le strade di tipo D ed E;</li><li>c) 10 m per le strade di tipo F.</li></ul> <p>4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) m 3 per le strade di tipo A;</li><li>b) m 2 per le strade di tipo D.</li></ul> <p>5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.</p> |
|--|---|